REGOLAMENTO (CEE) N. 2248/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (4) è applicabile fino al 31 dicembre 1988 agli acquisti di intervento a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 805/68 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87 (6); che, alla luce dell'esperienza acquisita è opportuno prevedere che tutte le misure di intervento siano d'ora in avanti effettuate in base alla suddetta tabella;

considerando che, a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo d'intervento è pari alla media ponderata dei prezzi di mercato degli Stati membri o eventualmente della regione di uno Stato membro in cui sono autorizzati acquisti all'intervento, maggiorata del 2,5 % del prezzo di intervento espresso allo stadio macellato per la qualità R3 e non può essere inferiore al prezzo medio di mercato più alto da considerare per il calcolo della media ponderata;

considerando che l'obiettivo del regime di deroga relativo all'intervento previsto fino al 31 dicembre 1988 dell'articolo 6 bis del regolamento citato era quello di limitare gli acquisti pubblici di intervento allineando il prezzo di acquisto sul prezzo di mercato; che, attualmente, dopo un anno di applicazione si rivela che l'obiettivo perseguito non ha potuto essere raggiunto dato il livello dei prezzi di acquisto stabiliti dall'articolo 6 bis, paragrafo 4; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di non applicare in talune condizioni di prezzi di mercato la maggiorazione del 2,5 % del prezzo di intervento né la disposizione che allinea i prezzi di acquisto sul prezzo di mercato più elevato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 805/68 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 5, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le misure di intervento di cui al paragrafo 1 possono essere adottate per i bovini adulti e per le loro carni fresche o refrigerate, presentate sotto forma di carcassa, mezzena, quarti compensati, quarti anteriori o posteriori, classificati in base alla tabella comunitaria di classificazione prevista dal regolamento (CEE) n. 1208/81.»;

2) all'articolo 6 bis, paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

«Le clausole seguenti previste al primo comma:

i) maggiorazione del prezzo d'acquisto dal 2,5 % del prezzo d'intervento espresso allo stadio macellato per la qualità R 3,

ii) prezzo d'acquisto non inferiore al prezzo medio di mercato più elevato che entra nel calcolo della media ponderata,

sono applicate fatte salve le disposizioni seguenti:

— quando la media ponderata dei prezzi di mercato di cui al primo comma è superiore all'82 % del prezzo d'intervento, le due clausole di cui ai punti i) e ii) possono non essere applicate,

(1) GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 47.
(2) GU n. C 167 del 27. 6. 1988.
(3) GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.
(4) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.
(5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(6) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

— quando detta media è inferiore o pari all'82 % e superiore al 78 % del prezzo d'intervento, la clausola di cui al punto ii) può non essere applicata,

— quando detta media è inferiore o pari al 78 % del prezzo d'intervento, le clausole succitate sono applicabili, ma la maggiorazione introdotta dalla clausola di cui al punto ii) può essere limitata al 4 % del prezzo d'intervento. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1988/1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS